

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA
PROVINCIA DI LECCO ATTRAVERSO LA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI A
FAVORE DI BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI**

Con la presente scrittura tra

la Provincia di Lecco (qui di seguito la **"Provincia"**) con sede in- Codice fiscale.....
.....rappresentata dal.....

e la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con sede in....., Via - Codice Fiscale
e Partita IVA, rappresentata dal Sig., munito dei
necessari poteri in virtù di (qui di seguito la **"Banca"**),

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi alla Provincia, al fine di attenuare la crisi che ha coinvolto il sistema economico;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (art. 117 del D.Lgs 163/2006 "Codice Unico degli Appalti"; art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, come modificato da ultimo dall'articolo 31 comma 1-ter del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010; Decreto MEF 19 maggio 2009);
- che il citato articolo 9 comma 3 bis, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possono presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello allegato al Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 1" al Decreto), ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che la Giunta Provinciale con deliberazione n. delha approvato lo schema della presente convenzione (la "Convenzione") per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia afferenti "spese di investimento", disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni, in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 e del Decreto MEF 19/05/2009;
- che la Convenzione si configura a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti (Patto di stabilità interno), richiedenti pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare comunque in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per la Provincia;
- [che la Provincia stima un plafond di crediti potenzialmente soggetti a cessione di € [*] tenuto conto della compatibilità dell'ammontare complessivo delle operazioni di cui trattasi rispetto ai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno;
- che a tal fine la Provincia può certificare istanze nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009 (modello "Allegato 2" al Decreto), riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati alla scadenza, da stabilirsi comunque entro 12 mesi dalla notifica della cessione;
- che la Provincia provvede al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti con certificazione redatta e firmata congiuntamente dal Dirigente Responsabile del Settore Bilancio e dal Dirigente del Settore interessato, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, a seguito dei dovuti riscontri da parte del Dirigente responsabile della liquidazione della spesa sulla esigibilità delle fatture cedute e la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC; restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto

dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione per la durata massima di 12 mesi dalla notifica alla Provincia della cessione medesima ;

- che la Banca ha espresso con nota..... in data (Protocollo n) la propria disponibilità per un importo di € [*] a sottoscrivere contratti di cessione del credito pro soluto, oggetto della Convenzione, con i fornitori della Provincia che ne facciano richiesta alla Provincia stessa entro il 31/12/2011, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della medesima Provincia, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati al termine convenuto, alle condizioni di cui al successivo articolo 2;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le Imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese di investimento" della Provincia, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 20.000,00 euro di crediti vantati dalle Imprese medesime nei confronti della Provincia.

La Provincia provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) potranno richiedere alla Banca la cessione "pro soluto" del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non aderire alla richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente alla Provincia.

A tal fine il creditore potrà presentare, così come previsto dalla Legge 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel precitato Decreto MEF, al Dirigente/funziario responsabile della fornitura o del lavoro/progettazione da cui è maturato il credito. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Settore Bilancio. Le verifiche da parte del Settore Bilancio verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla liquidazione inviata al Settore Bilancio da parte del predetto Dirigente/funziario , che avrà verificato anche la regolarità contributiva (DURC). Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente e accertata la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica, il Responsabile del Settore Bilancio certificherà, mediante un Atto di Certificazione, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, oppure l'insussistenza parziale o totale, ovvero l'inesigibilità anch'essa parziale o totale, del credito stesso. Il creditore invierà l'autorizzazione ad essere esclusa dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento della Provincia alla Banca **(allegato A)**.

Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Nel caso positivo l'Atto di Certificazione, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui la Provincia effettuerà il pagamento alla Banca, verrà trasmesso alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti della Provincia anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Settore interessato, nelle forme previste dalla Legge. Il Dirigente responsabile della fornitura o del lavoro/progettazione e il Dirigente del Settore Bilancio provvederanno ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca una accettazione esplicita redatta secondo lo schema allegato alla Convenzione **(Allegato B)**.

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa cedente. La cessione del credito avverrà con le modalità concordate dall'Impresa cedente con la Banca negli atti di cessione, alle condizioni economiche espresse nell'unito "Documento di Riepilogo delle Condizioni" **(Allegato C)** che costituisce a tutti gli effetti parte integrante della Convenzione. Le spese di istruttoria a carico dell'Impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'Impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, registrazione, ecc....

Alle Imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sulla Provincia o sulla Banca, in ragione di eventuale pagamento anticipato rispetto alla data prevista nell'Atto di Certificazione da parte della Provincia. Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle Imprese cedenti in caso di ritardato pagamento rispetto alla data indicata nell'Atto di Certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Provincia riconoscerà alla Banca interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese (Act/360), maggiorato di uno spread dello [●%] su base annua, da versarsi mensilmente in via posticipata dal giorno successivo alla predetta data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento che non potrà in alcun caso superare il 12° mese dalla data di notifica della cessione.

La Banca, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti della Provincia, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (e comunque fino alla scadenza del 12° mese dalla data della notifica), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori in misura maggiore di quanto previsto dalla Convenzione ed in particolare con riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca cessionaria fino alle scadenze previste nell'Atto di Certificazione.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La Convenzione ha durata fino al 31/12/2011, salvo facoltà di proroga mediante formale accordo tra le parti. Dopo tale data, restano comunque salve le obbligazioni e gli impegni presi dalle parti per le operazioni di cessione in corso, nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove la Provincia non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica alla Provincia della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali la Provincia abbia già rilasciato il relativo Atto di Certificazione.

Letto, approvato e sottoscritto

[Luogo] , lì

Per la Provincia di [*]

.....

Per la Banca

.....

Allegati:

A. Istanza di certificazione

B. Modello di accettazione

C. Documento riepilogativo delle condizioni economiche

Allegato B
Modello di accettazione

(da redigere su carta intestata della Provincia di Lecco)

Lecco, [data]

Protocollo n.

Alla Banca

e p.c. Al Cedente

Oggetto: Accettazione cessione dei crediti certificati

Gentili Signori,

con riferimento alla cessione dei crediti certificati avvenuta in data, per un importo complessivo di €, con atto rogato dal notaio, notificata alla scrivente Amministrazione tramite ufficiale giudiziario al Sig..... in data, intervenuta tra (in qualità di **"Cedente"**) e la Banca (in qualità di **"Cessionaria"**), la presente Amministrazione, anche ai sensi della Convenzione approvata dalla Giunta Provinciale in data e sottoscritta dalla stessa Banca, accetta e riconosce la suddetta cessione come valida ed opponibile ad essa stessa, ed in particolare Vi conferma che:

1. non esistono alla data odierna situazioni di inadempienza della Cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 2, comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai sensi del regolamento di esecuzione Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, ai sensi della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2008, n. 22 e, soprattutto della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29;
2. accetta puramente e semplicemente la cessione notificata come sopra indicata, anche ai sensi dell'articolo 1248 primo comma del codice civile.

.....
(firma)

Allegato C
DOCUMENTO DI RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI FORNITORI PER
LE CESSIONI DI CREDITO

Plafond di credito concesso	Da definire oppure Euro [•].
Forma tecnica dell'operazione	Cessione di credito pro soluto definitiva.
Presupposti della Cessione	Certificazione attestante che il credito è certo, liquido ed esigibile, rilasciata dalla Provincia.
Durata condizioni proposte	Fino al 31/12/2011, salvo proroga sino al 31/12/2012.
Ammontare del credito oggetto di cessione	Fino al 100% dell'importo del credito certificato, per importi maggiori o uguali a Euro [•] per Cedente.
Corrispettivo della Cessione/ Tasso Debitore	<p>Il Corrispettivo della cessione sarà pari al valore nominale del credito certificato, ridotto di uno sconto pari all'Euribor di periodo/360, maggiorato di uno spread compreso tra il [•]% ed il [•]% su base annua oltre ad una commissione fissa dello [•]%. La durata della dilazione andrà dalla data di stipula del contratto di cessione sino alla data di rimborso indicata dall'Ente nella certificazione.</p> <p>Sono fatte salve condizioni migliorative concordabili dal creditore direttamente con la banca.</p>
Tasso di interesse a carico della Provincia in caso di ritardato pagamento oltre la scadenza indicata nella certificazione	Euribor 1 mese/360 maggiorato di uno spread del [•%] su base annua.
Cessione da formalizzare mediante	Atto pubblico/scrittura privata autenticata, a mezzo esclusivamente di Notaio, da notificarsi all'Ente.
Referente presso la Banca	[nome gestore – tel – mail]

la Banca

.....